

CODICE DEONTOLOGICO
degli Esperti di Scrittura Creativa
iscritti all'Associazione Creative Writers Italia

Il codice deontologico degli Esperti di Scrittura Creativa iscritti all'Associazione Creative Writers Italia è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 5 maggio 2017.

PREMESSA

L'Associazione Professionale di Categoria Creative Writers Italia adotta il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione così definita nello Statuto:

L'Esperto di Scrittura Creativa applica le proprie conoscenze professionali fornendo consulenza a Enti pubblici e privati; si occupa di comunicazione pubblicitaria, tutoraggio a scrittori e autori di testi; propone, progetta e realizza eventi, laboratori, corsi di scrittura creativa e lettura espressiva; predispone e realizza l'articolazione dell'offerta didattica e ne valuta i risultati; analizza le esigenze formative dei destinatari e predisporre un progetto formativo coerente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; ove necessario o richiesto, identifica e contatta le persone adatte alla realizzazione del progetto, pianifica con gli esperti la tipologia e la modalità degli interventi, gli ausili didattici, gli strumenti di valutazione. Esercita la propria attività nell'ambito della formazione iniziale, della formazione superiore e della formazione continua.

Il codice deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci di Creative Writers Italia si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto. La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione a Creative Writers Italia.

PRINCIPI GENERALI

PRIMO

L'Esperto di Scrittura Creativa aderisce incondizionatamente ai principi su cui si basa l'Associazione:

1. Onestà (delle persone, delle intenzioni, delle azioni)
2. Libertà (dai pregiudizi e dagli schemi)
3. Apertura (alla formazione continua, alla sperimentazione di nuovi approcci, alla ricerca, alla contaminazione dei saperi).

SECONDO

Nel compimento di ogni prestazione professionale, l'Esperto di Scrittura Creativa deve costantemente ispirarsi alla propria coscienza nel pieno rispetto della persona umana, senza discriminazioni di religione, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso, età, classe sociale e

stato di salute, tenendo in grande considerazione opinioni e convinzioni anche differenti dal suo sistema di valori, comunque in ossequio alle Leggi della Repubblica Italiana e – ove applicabile, possibile e non contrastante con le Leggi della Repubblica Italiana – alle Leggi della Comunità Europea ovvero del Paese in cui si trova a svolgere la sua opera professionale.

TERZO

Le conoscenze dell'Esperto di Scrittura Creativa sono costituite dall'iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento come stabilito nello statuto di Creative Writers Italia.

CODICE DEONTOLOGICO

degli Esperti di Scrittura Creativa
iscritti all'Associazione Creative Writers Italia

Art. 1 (obbligatorietà delle norme deontologiche)

L'Esperto di Scrittura Creativa è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque al rispetto del presente codice.

Art. 2 (inosservanza delle regole)

La responsabilità deontologica è personale.

L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 22 del presente codice.

Art. 3 (decoro e dignità)

L'Esperto di Scrittura Creativa deve tenere un comportamento consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

In particolare:

- 3.1 non deve essere consapevolmente coinvolto in nessuna attività illegale e deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare o indurre discredito al prestigio della professione, dell'Associazione o dell'entità per cui presta la sua opera professionale;
- 3.2 non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari a questo Codice Deontologico, neppure al di fuori dell'esercizio della professione;
- 3.3 deve accettare la piena e consapevole responsabilità della propria opera, valutandone obiettivamente i risultati e ove necessario ammettendone limiti o imprecisioni onde porvi immediato rimedio;
- 3.4 non può valersi a scopi professionali di cariche pubbliche da lui occupate;
- 3.5 non può procurarsi clientela mediante pubblicità scorretta o procacciatori mendaci;
- 3.6 deve precisare nella targa di studio, nella carta intestata, nell'elenco telefonico, nel biglietto da visita e in tutte le forme di corrispondenza cartacea, elettronica o telematica soltanto i titoli che gli spettano in modo da evitare qualsiasi equivoco o addirittura incorrere nel reato di abuso di titolo (millantato credito);
- 3.7 deve astenersi da commenti personali in assenza degli interessati e non incoraggiare

dicerie di qualsiasi natura;

3.8 deve sempre comportarsi con diligenza, educazione e obiettività.

Art. 4 (conoscenza professionale)

L'Esperto di Scrittura Creativa opera nel rispetto delle proprie conoscenze, rispettando altresì le conoscenze e le specificità delle altre discipline, riconosce i limiti della propria conoscenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.

L'Esperto di Scrittura Creativa mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in relazione al proprio livello di accreditamento e ai propri ambiti di intervento così come previsto dallo statuto.

Art. 5 (rispetto del cliente)

L'Esperto di Scrittura Creativa si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia del proprio cliente.

Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità.

Art. 6 (diffusione dei principi deontologici)

L'Esperto di Scrittura Creativa, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice.

CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 7 (libertà di scelta)

L'Esperto di Scrittura Creativa rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.

Art. 8 (riservatezza)

L'Esperto di Scrittura Creativa è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.

Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive l'Esperto di Scrittura Creativa è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente.

L'Esperto di Scrittura Creativa, in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto espo-

sto nella comunicazione stessa se non ha l'esplicito consenso del cliente.

Art. 9 (compenso)

L'Esperto di Scrittura Creativa comunica, sin dal primo incontro, il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.

Art. 10 (limiti)

L'Esperto di Scrittura Creativa riconosce i limiti del proprio intervento professionale.

Art. 11 (prestazioni professionali rivolte a minori)

Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.

Art. 12 (segreto professionale)

L'Esperto di Scrittura Creativa è tenuto all'osservanza del segreto professionale in merito a quello di cui viene a conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale.

L'Esperto di Scrittura Creativa deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso.

Nelle attività di gruppo, l'Esperto di Scrittura Creativa, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.

Art. 13 (segreto professionale con clienti minorenni)

Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Se il segreto può comportare un rischio per il minore, L'Esperto di Scrittura Creativa dovrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà genitoriale informando preventivamente il minore stesso.

L'Esperto di Scrittura Creativa che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell'interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 14 (deroghe al segreto professionale)

La rivelazione del segreto professionale da parte dell'Esperto di Scrittura Creativa è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

L'Esperto di Scrittura Creativa metterà il cliente al corrente di tale obbligo.

In tale sede l'Esperto di Scrittura Creativa riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale.

La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia lesa il diritto alla segretezza di altre persone.

Art. 15 (interruzione del rapporto professionale)

L'Esperto di Scrittura Creativa valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.

L'Esperto di Scrittura Creativa interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell'intervento di altro professionista.

L'Esperto di Scrittura Creativa può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia.

Art. 16 (prestazioni a distanza)

1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

CAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI**Art. 17 (rispetto reciproco)**

L'Esperto di Scrittura Creativa ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà.

L'Esperto di Scrittura Creativa si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e conoscenza professionale.

CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA' E CON I TERZI**Art. 18 (libertà ed autonomia)**

L'Esperto di Scrittura Creativa che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.

Art. 19 (committente diverso dal destinatario)

L'Esperto di Scrittura Creativa, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità della prestazione professionale.

Art. 20 (pubblicità)

L'Esperto di Scrittura Creativa si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria conoscenza.

L'Esperto di Scrittura Creativa non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie conoscenze professionali.

L'Esperto di Scrittura Creativa non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

CAPO 6 – VIGILANZA

Art. 21 (vigilanza)

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'operato degli Esperti di Scrittura Creativa associati a Creative Writers Italia. Il Collegio è tenuto a verificare ogni segnalazione che perviene in forma scritta dai soci e ogni comunicazione che giunge da clienti o altre figure esterne all'Associazione tramite lo Sportello del Cittadino, in merito all'abuso della professione e a qualunque altra violazione professionale che contravvenga ai principi di dignità e decoro professionale.

Il collegio dei Probiviri può decidere autonomamente, anche in mancanza di segnalazione, ogni volta che reputa l'azione di un associato lesiva dell'immagine dell'Associazione.

Art. 22 (sanzioni)

In base agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'Esperto di Scrittura Creativa è tenuto alla conoscenza e all'osservanza delle regole stabilite nello stesso: come per la legge "ordinaria" l'ignoranza non è ammessa.

In base alla gravità del fatto commesso, derivante da un'azione o da un'omissione, l'Esperto di Scrittura Creativa può incorrere in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1. avvertimento;
2. censura;
3. sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
4. radiazione.

Le sanzioni sono irrogate da parte del Collegio dei Probiviri.

1. L'avvertimento consiste nella contestazione e nel richiamo del collega ai suoi obblighi deontologici: l'Esperto di Scrittura Creativa viene avvertito che ciò che ha fatto non è deontologicamente corretto, per cui deve astenersi dal ripeterlo.

L'avvertimento non prevede multe, sospensioni o altro e viene effettuato in modo privato.

Esempio: dichiarazioni non conformi a livello pubblicitario.

2. La censura si sostanzia nel biasimo formale nei confronti del collega: il Collegio comunica (anche in forma pubblica) la propria "disapprovazione" e il proprio dissenso nei confronti della condotta (omissiva o lesiva) tenuta dall'Esperto di Scrittura Creativa.

La censura non prevede multe o sospensioni.

Esempi: condotta professionale scorretta; comunicazioni pubblicitarie false.

3. La sospensione consiste nella preclusione (ossia divieto) di esercitare la professione in qualità di associato della Creative Writers Italia. Tale divieto può andare fino a un massimo di un anno.

La sospensione può avvenire:

- 3.1 a seguito della dimostrazione e accertamento di gravi infrazioni commesse dall'Esperto di Scrittura Creativa;
- 3.2 nel caso in cui sussista una delle seguenti condizioni:

3.2.1 "condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, (...) ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto" (art. 35 codice penale);

3.2.2 emissione di mandato/ordine di cattura;

3.2.3 ricovero in ospedale psichiatrico;

3.2.4 ricovero in caso di custodia su procedimento penale;

Nelle specifiche di cui al punto 3.2, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

Esempi: condotta professionale particolarmente scorretta verso l'utenza; situazioni di forte recidività; comunicazioni pubblicitarie palesemente false.

4. La radiazione consiste nella "espulsione" dall'Associazione dell'Esperto di Scrittura Creativa.

Tale sanzione può essere pronunciata dal Collegio in una delle seguenti situazioni:

4.1 quando sia stato accertato e dimostrato che l'iscritto abbia compromesso in maniera gravissima la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale;

4.2 quando l'iscritto è condannato penalmente con sentenza passata in giudicato (ossia laddove sussistano gli estremi di legge che non consentono più l'impugnabilità della sentenza) a pena detentiva non inferiore a due anni per reati non colposi.

Esempio: condotta professionale con infrazioni rilevanti del codice penale.

Gli esempi e le spiegazioni sopra citate, sono da intendersi come "esplicative di un concetto" e non come verità assoluta.

Art. 23 (iter procedurale)

Le sanzioni vengono pronunciate dal Collegio dei Probiviri al termine di un procedimento (detto "procedimento disciplinare") durante il quale viene accertata la situazione e convocato l'iscritto in modo tale che possa difendersi, spiegare le proprie motivazioni e/o portare in consiglio prove, materiali e documentazione.

Nel caso di condanne e procedimenti penali, ricoveri psichiatrici e morosità, il Collegio può procedere d'ufficio, ossia di diritto, cioè la sanzione può essere disposta senza aprire istruttoria e procedimento disciplinare.

CAPO 7 – ATTUAZIONE

Art. 24 (attuazione del codice)

Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile.

In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice.

Il presente Codice Deontologico è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 5 maggio 2017.